Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 29 del 21.03.2012

OGGETTO **: Atto di indirizzo per la revoca della procedura di gara per l'appalto del servizio di igiene urbana. ESEGUIBILE.**

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 14.00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale, presieduta dal SINDACO ing. Antonio Sodano, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
COPPOLA RAFFAELE -Vice Sindaco		X
ALLOCCA GIUSEPPE	X	
CAPRIO VINCENZO	X	
ESPOSITO ALAIA FRANCESCO	X	
MARIANI MICHELANGELO	X	
MAUTONE FELICE	X	
MOLARO SEBASTIANO	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, ing. Antonio Sodano, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta l'allegata proposta di delibera prot. 212/SG del 21/03/2012;

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO **IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO ing. Antonio Sodano **F.TO avv. Stefania Urciuoli**

Per copia conforme all'originale

Marigliano 23.03.2012

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dr.ssa Giuseppa Capone

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII , visti gli atti d'ufficio**,**

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23.03.2012 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, lì 23.03.2012

f.to Il messo comunale F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_____ IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Giuseppa Capone

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con delibera n. 103 del 25.10.10 la Giunta Comunale, forniva al responsabile del settore ambiente gli indirizzi generali per la predisposizione degli atti di gara relativi alla raccolta ed affidamento del servizio di igiene urbana;

Con successiva deliberazione n. 106 del 03.11.2010 la Giunta Comunale approvava il capitolato speciale d'appalto del servizio di igiene urbana sulla base dei pareri motivati, favorevolmente espressi dal responsabile del settore Ambiente e dal responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n.267/2000;

Con la medesima delibera 106/2010 si prendeva atto dello stanziamento della somma di euro 10.467,47 per l'esercizio finanziario 2010 e che per la copertura finanziaria degli anni successivi al 2010 doveva provvedere la Provincia di Napoli, gravata dal costo del servizio, come previsto dall'art. 11 del D.L. n. 195/2009 convertito dalla legge n.26/2010;

Sempre con il richiamato atto deliberativo n.106/2010 di approvazione del capitolato speciale d'appalto del servizio, si stabiliva che in presenza di diverse eventuali condizioni, il Comune avrebbe provveduto alla variazione di bilancio pluriennale per la copertura finanziaria e che, inoltre, in presenza di sopravvenute diverse condizioni normative l'Amministrazione si riservava la facoltà di annullare la gara e/o risolvere il contratto;

La gara veniva indetta, in ottemperanza ai citati atti di giunta, con procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs n°163/06 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di Igiene Urbana per un periodo di anni sette, da espletarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del predetto decreto, per l'importo a base d'asta di € 23.980.019,00 oltre IVA.

Nel bando di gara, come già riportato nella delibera n.106/2010, veniva espressamente prevista che in presenza di sopravvenute diverse condizioni normative l'Amministrazione comunale aveva la facoltà di annullare la gara e/o risolvere il contratto senza alcuna pretesa a carico dei partecipanti;

Il Bando di Gara veniva inviato alla Gazzetta CEE in data 05/11/2010, affisso all'Albo Pretorio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana in data 22/11/2010, su n°2 quotidiani a livello nazionale e su n°2 quotidiani a livello locale, nonché sul sito internet www.comunemariglianoit e sul SITAR, come da documentazione agli atti dell'ufficio Gare e Contratti;

L'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n.8 del 22/02/2011, richiedeva all'Avv. Enrico Soprano da Napoli apposito parere sul servizio di igiene urbana;

L'Avv. Enrico Soprano con nota trasmessa il 15/03/2011 prot.n. 6725 trasmetteva il parere richiesto che veniva recepito nella delibera di Giunta Comunale n. 31 del 8/4/2011 .

In ossequio alle direttive dell'atto di G.C. n. 31 del 8/4/2011 con Determinazione del Settore IX n°70 del 09/06/2011 si costituiva la Commissione di Gara;

la Commissione espletava la gara in varie sedute ed in quella del 27/06/2011 disponeva la esclusione dell'unica ditta partecipante "Igiene Urbana s.r.l." in quanto riscontrava i reati a carico della stessa, rilevati dal casellario giudiziale, rientranti tra quelli previsti dall'art.38, lettera f) del D.Lgs n°163/06 e ss.mm.ii.;

Avverso il provvedimento di esclusione la Società Igiene Urbana s.r.l. opponeva ricorso ai competenti organi di giustizia.

Con Ordinanza n°3578/11 del 28/09/2011 il TAR Lazio accoglieva l'istanza cautelare promossa dalla società ricorrente ai fini del riesame da parte del Comune intimato;

La commissione di gara in esecuzione alla predetta Ordinanza n°3578/11 del TAR del Lazio riammetteva la ditta esclusa e previa valutazione della documentazione tecnica ed economica dichiarava la soc. Igiene Urbana unica ammessa alla gara;

nelle more dell'aggiudicazione definitiva, venivano trasmessi al Sindaco, alla Giunta e al responsabile finanziario i verbali di gara per assicurare la copertura finanziaria del servizio da affidare;

Considerato che il Consiglio Comunale, nella seduta del 22 settembre 2009, con deliberazione n°10, presentava le linee programmatiche, nelle quali, al paragrafo "Ambiente" si legge: "la raccolta differenziata va rimodulata ed incoraggiata per raggiungere percentuali più alte con politiche che puntino alla riduzione progressiva della TARSU";

Che, successivamente, i Comuni dell'area Nolana, in data 29/07/2011, hanno sottoscritto, con la Regione Campania e la Provincia di Napoli, un accordo di programma sul ciclo integrato dei rifiuti per l'area nolana, che tra gli altri obiettivi, si pone anche quello della progressiva riduzione della TARSU;

Considerato, altresì, che l'importo posto a base di gara è notevolmente più alto rispetto al servizio da effettuare, che è il medesimo svolto a tutt'oggi e che va ulteriormente ridotto anche in ragione della fase di ultimazione realizzativa dell'isola ecologica;

che ciò comporta il sicuro aumento della TARSU sino a una percentuale di circa il 30%, contravvenendo a quanto stabilito anche nelle linee programmatiche di cui alla deliberazione di C.C. sopra citata;

che, è necessario tutelare i cittadini che già sono obbligati al pagamento di diversi nuovi tributi stabiliti per legge in base al principio costituzionale secondo il quale l'azione amministrativa deve tendere alla imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione;

che l'amministrazione, è quindi tenuta ad una gestione dei rifiuti idonea ed efficiente con la maggiore economia possibile per i cittadini che sono chiamati a coprire per intero il costo del servizio;

rilevato che non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria allorchè la gara indetta non risponda più all'esigenza dell'ente e sussista un interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell'aggiudicatario provvisorio nei confronti dell'amministrazione; (Cons. Stato, sez. V 9 aprile 2010 n°1997; Cons. Stato, sez, V, 8966/09;TAR Toscana VIII sez., n°2263/10; II sez.1372/2011, TAR Campania, Napoli, sez. VIII n°2263/10);

Che, nella fattispecie, come risulta dagli atti di gara, allo stato, non è ancora intervenuta l'aggiudicazione ancorché provvisoria;

Per tutto quanto sopra rappresentato, al fine di garantire il preminente interesse pubblico, constatato il mutamento della situazione di fatto e la nuova valutazione dell'interesse pubblico da parte di questa amministrazione si rende necessario, in autotutela, revocare la procedura di gara in quanto sono emerse nuove circostanze quali:

- ***La mancata copertura finanziaria e per condiviso orientamento giurisprudenziale, tale mancanza rende doveroso il ritiro degli atti di gara, che evita alla stazione appaltante di affidare un appalto e poi di stipulare un contratto in assenza della necessaria copertura finanziaria (sentenza del TAR Palermo n.210 del 4 febbraio 2011);***

- ***La necessità di garantire il servizio, prevedendolo nel relativo capitolato senza ulteriori costi aggiuntivi, così come stabilito nelle linee programmatiche presentate con deliberazione di C.C. n°10/2009, anche nelle aree PIP oggetto di assegnazione, giusta delibera di GC n.109 del 18.10.2011;***

- ***le sopravvenute disposizioni legislative prevedono che le tariffe dei tributi comunali sui rifiuti e sui servizi subirarro una maggiorazione a metro quadrato, a copertura dei costi relativi dei comuni. Tale circostanza provocherebbe per i singoli cittadini un duplice aggravio considerato il costo che graverebbe su loro allorquando si volesse provvedere alla copertura del costo previsto per l'appalto;***
- ***Il prossimo completamento dei lavori per il funzionamento dell'isola ecologica: la gestione dell'isola potrebbe garantire un introito economico tale da incidere sull'appalto in modo da diminuirne il costo;***

Rilevato anche che il bando di gara d'appalto del servizio igiene urbana l'amministrazione comunale si riservava la facoltà, in presenza di sopravvenute diverse condizioni normative, di annullare la gara e/o risolvere il contratto senza alcuna pretesa a carico dei partecipanti;

Tenuto conto che sussistono, dunque, sotto vari profili, ragioni obiettive di opportunità idonee a giustificare l'esplicazione degli autonomi poteri facenti capo alla Pubblica Amministrazione, più precisamente, attraverso lo strumento dell'autotutela, da intendersi quale espressione del potere di risoluzione unilaterale dei conflitti insorti con l'interesse pubblico;

che in detto contesto, peraltro, non è configurabile in capo alla ditta concorrente, un diritto all'indennizzo, in difetto di una posizione giuridica consolidata, come quella derivante dal provvedimento di aggiudicazione e nemmeno una qualsivoglia lesione dell'affidamento del predetto partecipante, atteso che il procedimento non si è ancora concluso;

che per l'ente al fine di raggiungere le proprie finalità, trattandosi di servizio obbligatorio per legge, è possibile procedere celermente ad idonea nuova procedura ad evidenza pubblica;

per tutto quanto sopra esposto e rilevato, ritenuto di poter dare indirizzo al responsabile del settore, con proprio atto, di revocare in autotutela tutti gli atti "presupposti", consequenziali e connessi, relativi alla gara d'appalto per il servizio di igiene urbana;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il DPR 554/1999 e s.m.i. per la parte applicabile;

dato atto che il presente atto non necessita di pareri di cui all'art 49 del TUEL, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

DELIBERA

- ***di demandare al responsabile del settore atto di indirizzo per la revoca in autotutela, secondo quanto diffusamente innanzi esposto, di tutti gli atti "presupposti", consequenziali e connessi, relativi alla gara d'appalto per il servizio di igiene urbana;***
- ***di autorizzare il responsabile ad espletare idonea procedura negoziata per il tempo strettamente necessario per l'indizione di una nuova gara;***
- ***di comunicare con le medesime modalità adottate per la pubblicità del bando, avviso di revoca del procedimento di gara;***
- ***Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 comma 4 del TUEL 267/2000.***